



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 94

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 27 aprile 2022, n. 34 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (Vigente al: 29-4-2022).

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 63 del 9.3.2022, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-4-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 26, commi 1 e 2 (Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 dell'articolo 26 incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome. L'incremento di cui al comma 1 è pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno 2022. Le risorse in oggetto, pur essendo stanziare nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano anche le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021; in quest'ultimo caso, i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

Articolo 30, commi 1 e 2 (Risorse per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2)

Il comma 1 dell'articolo 30 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il comma 2 rinvia, per la

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42. Il comma 1 specifica anche che le risorse finanziarie ivi stanziato sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario. Nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi del medesimo Commissario straordinario è subentrata - ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, - l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia (Unità alla quale, dal 1° gennaio 2023, subentrerà il Ministero della salute).

Articolo 31 (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

L'articolo 31 dispone alcune novelle all'articolo 22-bis del DL. n. 18/2020 in tema di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, a seguito di patologia contratta in tale operato, siano successivamente morti. Più in dettaglio viene inserito il nuovo comma 1-bis che:

- **incrementa di 15 milioni la dotazione per il 2022 del Fondo (che, per l'anno 2020, ammontava a 10 milioni) originariamente previsto per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- **modifica la finalità del Fondo, prevedendo la corresponsione di speciali elargizioni e non più l'adozione di iniziative di solidarietà;**
- **viene inoltre precisato il grado di parentela dei famigliari, sostituendo nella disposizione tale generico termine con gli specifici riferimenti al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori;**
- **viene infine inserita la disposizione in base alla quale la dotazione del predetto fondo può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o enti privati.**

In particolare, la norma precisa che **i destinatari delle iniziative di solidarietà sono i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, gli esercenti la professione di assistente sociale e gli operatori socio-sanitari, che per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero "come concausa" del contagio da COVID-19 (comma 1).**

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – non ancora emanato - vengano individuate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame.

Articolo 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Il nuovo articolo 34-ter del D.lgs. 165/2001 – introdotto dalla norma in commento - dispone che presso il Dipartimento della funzione pubblica venga avviato il **censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA del Ministero dell’economia e delle finanze, strumentale all’erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni** (di cui all’art. 11, co. 9, del D.L. 98/2011), ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa alla protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679).

In merito alle richiamate finalità, **si ricorda che nell’ambito della Componente 1 della Missione 1 del PNRR sono previste due aree di intervento.**

La prima di queste è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la P.A., sulla interoperabilità dei dati, sull’offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda area è dedicata in modo particolare alle misure per l’innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell’attività amministrativa e dei procedimenti. Tale area prevede tra l’altro una riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite il **nuovo Portale digitale unico del reclutamento “InPA”** (attivo da novembre 2021), nell’ambito del quale - come riportato nel Contributo del Ministro per la pubblica amministrazione alla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (15_PNRR_PA) - nel corso del secondo trimestre 2022 saranno rilasciate funzionalità per integrare i dati curriculari con il fascicolo elettronico del dipendente pubblico che raccoglie, informazioni relative alle esperienze, formazione, sviluppo professionale durante la tutta la carriera, da quando è assunto a seguito di selezione pubblica a quando va in quiescenza.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582